

prot. 5/2023



STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 29/1/2023

Depositato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio territoriale di Eboli il 9/2/2023 n° 119 Serie 3N

Associazione Culturale "L'Alveare" ETS
Via Saati 92, 84020 Aquara (SA) - C.F. 91030050651
ass.culturale.alveare@gmail.com - amministrazione@pec.alveare.it
www.alveare.it - Facebook, Instagram, YouTube, Telegram & TikTok: @alveare

ASSOCIAZIONE CULTURALE “L’ALVEARE”

STATUTO

●DENOMINAZIONE - SEDE LEGALE●

Art. 1 - L’Associazione Culturale “L’Alveare” è una libera associazione non riconosciuta con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro nel rispetto del D. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia. Essa è retta dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. lgs. 117/2017. L’acronimo ETS (Ente del Terzo settore), ai sensi dell’Art. 12 del D. lgs. 117/2017, potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore (RUNTS).==

Art. 2 - La Sede legale dell’Associazione Culturale “L’Alveare” è in via Saati 92 - 84020 Aquara (SA).==

●SCOPO●

Art. 3 - L’associazione persegue senza fini di lucro finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva, ai sensi dell’Art. 5 comma 1 del D. lgs. 117/2017, attività aventi ad oggetto: educazione e istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera *d*), interventi e servizi al miglioramento dell’ambiente (lettera *e*), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera *f*), formazione universitaria e post-universitaria (lettera *g*), ricerca scientifica di interesse sociale (lettera *h*), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione della cultura (lettera *i*), organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale (lettera *k*), formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo e al contrasto della povertà educativa (lettera *l*), organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

(lettera *t*), promozione della culturale della legalità e della pace tra i popoli (lettera *v*), promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e delle pari opportunità (lettera *w*). I soggetti destinatari a cui gli scopi dell'associazione si rivolgono sono i suoi soci, studenti di ogni ordine e grado, professionisti e studiosi, il territorio su cui opera - evidenziandone gli aspetti storici, culturali, turistici, paesaggistici - tutte le componenti della società sensibilizzandola verso ogni forma di cultura e di rispetto civico, nonché sollecitando la partecipazione e l'impiego civile e sociale dei cittadini democratici. Al centro si pone lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale, nella convinzione che tali attività costituiscono servizio necessario e indispensabile alla comprensione dei fenomeni culturali favorendone, pertanto, una maggiore conoscenza ed integrazione sociale.==

Art. 4 - Per le attività di interesse generale prestata è possibile ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Ai sensi dell'Art. 6 del D. lgs. 117/2017 è possibile esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'Organo di amministrazione. Al fine di esemplificare suddette attività l'associazione potrà organizzare manifestazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, come rassegne musicali, artistiche, storiche ed ambientali; organizzare e produrre progetti attinenti alle attività citate; pubblicare giornali, riviste, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche; realizzare attività multimediali come forma di divulgazione globale; gestire in proprio e/o in collaborazione sale pubbliche e private promuovendo lo studio della storia del territorio chiedendo agli enti preposti interventi mirati; svolgere attività didattica attraverso lo svolgimento di corsi di lezioni; promuovere la ricerca e la sperimentazione; consorzarsi con altri organismi, collaborare con enti pubblici e/o privati che abbiano o svolgano attività relative o collaterali alle finalità statutarie; produrre proprie manifestazioni e

distribuirle in campo nazionale ed internazionale, anche attraverso scambi culturali ed accordi con Enti pubblici e privati. L'associazione potrà inoltre organizzare mostre, fiere, convegni, conferenze, feste, seminari, spettacoli di beneficenza, documentari culturali, intrattenimenti per bambini, per anziani, istituzioni di biblioteche, gite e viaggi culturali, pranzi sociali, tournée ed ogni altra iniziativa culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio. L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D. lgs. 117/2017.==

Art. 5 - Al presente Statuto è possibile affiancare, qualora vi sia necessità, un Regolamento interno al fine di disciplinare con maggiore chiarezza tutto ciò che riguarda la vita associativa. Tuttavia, qualsiasi norma introdotta nel suddetto Regolamento deve essere compatibile con le linee statutarie.==

●PATRIMONIO●

Art. 6 - Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione e ad essa intestati, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione ed entrate comunque denominate. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.==

Art. 7 - Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote sociali, dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse, da finanziamenti di enti pubblici e/o privati e da ogni altra entrata che concorra al raggiungimento delle finalità statutarie nel rispetto del D. lgs. 117/2017.==

Art. 8 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo (Art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017). Nessun compenso è dovuto per una qualsiasi carica. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.==

Art. 9 - In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'Art. 9 del D. lgs. 117/2017.==

Art. 10 – Il bilancio di esercizio è annuale ed è redatto ai sensi degli Art. 13 e 87 del D. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 14 del D. lgs. 117/2017 sarà predisposto anche il bilancio sociale ponendo in essere tutti gli adempimenti di legge necessari.==

Art. 11 - L'Esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo, come anche il preventivo, deve essere depositato presso la Sede legale, a disposizione per tutti i soci che ne facessero richiesta, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'approvazione.==

Art. 12 - Il bilancio consuntivo deve, annualmente, essere approvato entro il 28 febbraio, e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno. Il bilancio preventivo deve, annualmente, essere approvato entro il 31 luglio.==

Art. 13 - Oltre le scritture prescritte dagli Art. 10 e 11 del presente statuto sono obbligatori il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.==

Art. 14 - L'associazione è costituita dai seguenti organi sociali: Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, Organo di amministrazione, Organo di controllo e Organo di revisione legale dei conti.==

●SOCI●

Art. 15 - L'Associazione Culturale "*L'Alveare*" è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividano lo spirito e gli ideali. Tutti i soci possono partecipare a qualsiasi delle iniziative intraprese.==

Art. 16 - Sono soci le persone o gli enti la cui domanda di ammissione è stata accettata dall'Organo di amministrazione e si è in regola con il versamento della quota annuale. L'Organo di amministrazione può concedere la qualità di socio a persone o enti degni di menzione per meriti acquisiti in ambito socio-culturale, oppure per aver reso fattive collaborazioni al fine del raggiungimento delle finalità statutarie. Nel suddetto caso il versamento annuale della quota non è dovuto.==

Art. 17 - È possibile inoltrare in qualsiasi momento dell'anno la domanda di ammissione. Se la domanda è accettata, e constatato il versamento della quota sociale per l'anno in corso, l'Organo di amministrazione ordina l'iscrizione sul libro soci. Nel caso di rigetto della domanda l'Organo di amministrazione deve entro trenta giorni motivare per iscritto le ragioni del diniego. In tal caso l'interessato può richiedere che si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci (Art. 23 comma 3 del D. lgs. 117/2017).==

Art. 18 - L'ammissione in qualità di socio è a tempo indeterminato e resterà tale previo versamento della quota annuale. In caso di mancato versamento la qualità di socio è sospesa. Spetta, quindi, all'Organo di amministrazione valutare gli estremi di morosità. È possibile recedere dall'associazione comunicando per iscritto la rinuncia.==

Art. 19 - I nuovi soci acquisiscono il diritto al voto in assemblea ordinaria e straordinaria dopo tre mesi dall'avvenuta iscrizione nel libro soci.==

Art. 20 - Il diritto al voto del socio minore di età è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale (Sentenza n. 23228 del 4/10/2017 Corte di Cassazione sez. IV).==

Art. 21 - Tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, hanno diritto di frequentare i locali sociali, richiedere copia del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio e denunciare i fatti che si ritengono censurabili ai sensi dell'Art. 29 del D. lgs. 117/2017. Inoltre, i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la Sede legale entro sette giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.==

Art. 22 - I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa fornendo il proprio apporto personale e spontaneo per il raggiungimento delle finalità statutarie, di adoperarsi concretamente per la tutela e la salvaguardia dei beni dell'associazione e di rispettare tutte le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.==

Art. 23 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per indegnità. La morosità è dichiarata dall'Organo di amministrazione, mentre l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea ordinaria.==

Art. 24 - L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori. È comunque facoltà dei soci effettuare spontanei versamenti da riportare in bilancio. I versamenti effettuati per le quote sociali o per contribuzioni volontarie sono a fondo perduto. Versamenti superiori alle quote previste annualmente non danno nessun ulteriore diritto.==

●ASSEMBLEA DEI SOCI●

Art. 25 - L'Assemblea dei soci rappresenta il momento fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ciascun socio, in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto ad un voto. Ai soci che siano Enti del terzo settore si applica l'Art. 24 comma 2 del D. lgs. 117/2017. Ciascun socio potrà rappresentare al più tre soci purché

munito di regolare delega scritta (Art. 24 comma 3 del D. lgs. 117/2017). Il voto è palese, tranne quello che riguarda le persone. I soci possono farsi rappresentare anche dai componenti dell'Organo di amministrazione, salvo nel caso dell'approvazione del Bilancio. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.==

Art. 26 - I soci possono intervenire in assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione e possono esprimere il loro voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto non palese il mezzo di telecomunicazione deve garantire l'anonimato dello stesso.==

Art. 27 - Per la costituzione legale dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di un numero di soci (comprese le deleghe) pari almeno al 50% del numero totale di soci aventi diritto (arrotondato all'unità per difetto) più uno. Non raggiungendo questo numero, la sessione è rimandata a non più di quindici giorni dalla prima convocazione. Nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa di voti dei soci presenti o rappresentati.==

Art. 28 - Per la costituzione legale dell'Assemblea straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 75% del numero totale di soci aventi diritto (arrotondato all'unità per difetto) più uno e un consenso di almeno il 50% del numero totale dei soci aventi diritto (arrotondato all'unità per difetto) più uno. Durante l'Assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.==

Art. 29 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di amministrazione, in sua mancanza dal Vicepresidente, ed in mancanza di entrambi dal socio più anziano intervenuto in Assemblea. Gli argomenti all'ordine del giorno devono essere votati

dall'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, sull'apposito registro, firmato dall'Organo di amministrazione e dai soci intervenuti. Tutti i soci hanno diritto di visionare i verbali delle sedute assembleari.==

Art. 30 - La convocazione per l'Assemblea ordinaria e straordinaria avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata. L'Organo di amministrazione può avvalersi di ogni forma di comunicazione (e-mail, messaggistica istantanea, social network ed altri strumenti) per la notifica di convocazione. Ove non specificato il luogo dell'adunanza s'intende la Sede legale.==

Art. 31 - I soci sono convocati in Assemblea ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 28 febbraio per l'approvazione del Bilancio consuntivo ed entro il 31 luglio per l'approvazione del Bilancio preventivo. Tuttavia, l'Assemblea ordinaria sarà indetta ogni volta che l'Organo di amministrazione lo riterrà necessario.==

Art. 32 - L'Assemblea ordinaria delibera sul Bilancio ed elegge l'Organo di amministrazione. Inoltre delibera su indirizzi e direttive generali dell'associazione, nomina e revoca dei componenti dell'Organo di controllo (quando previsto), nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (quando previsto), responsabilità dei componenti degli organi sociali e relative azioni da intraprendere nei loro confronti, esclusione dei soci per indegnità, adozione e modifiche del Regolamento interno e del Regolamento dei lavori assembleari, e su quant'altro attribuito per legge.==

Art. 33 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto e all'Atto costitutivo. Sono di competenza esclusiva anche lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'associazione. Inoltre, delibera sulla mozione di sfiducia all'Organo di amministrazione quando questa è avanzata per iscritto da almeno il 10% dei soci aventi diritto (arrotondato per difetto all'unità). L'intera documentazione che sarà sottoposta ad approvazione in assemblea straordinaria deve essere depositata e messa a disposizione per ogni

socio presso la Sede legale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La mancata osservanza invalida qualsiasi deliberazione dell'Assemblea straordinaria.==

Art. 34 - L'Assemblea ordinaria può eleggere, su proposta dell'Organo di amministrazione, uno o più "*Presidenti ad honorem*" per comprovati meriti maturati all'interno dell'associazione.==

Art. 35 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata su domanda firmata da almeno il 10% dei soci aventi diritto (arrotondato per difetto all'unità) a norma dell'Art. 20 del Codice civile riportando le motivazioni e l'ordine del giorno.==

●ORGANO DI AMMINISTRAZIONE●

Art. 36 - L'associazione è amministrata dall'Organo di amministrazione composto da un minimo di cinque fino a un massimo di nove soci eletti dall'Assemblea ordinaria per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, l'Organo di amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti eletti o convalidati dall'Assemblea ordinaria si riduca a meno di tre membri, l'intero Organo di amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.==

Art. 37 - Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al RUNTS indicando per ciascuno di essi le generalità, nonché a chi di essi è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione (Art. 26 comma 6 del D. lgs. 117/2017).==

Art. 38 - Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'Art. 2475-ter del Codice civile.==

Art. 39 - Le sedute dell'Organo di amministrazione sono pubbliche e qualsiasi socio può assistere. Tuttavia, i soci, che non sono membri dell'Organo di amministrazione, non hanno il diritto di intervenire.==

Art. 40 - L'Organo di amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Coordinatore. Se il numero di amministratori è maggiore di cinque sarà facoltà dell'Organo di amministrazione istituire ulteriori figure amministrative.==

Art. 41 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente cura le deliberazioni delle Assemblee e dell'Organo di amministrazione; sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione; adotta provvedimenti in caso di necessità o urgenza da sottoporre alla ratifica dell'Organo di amministrazione alla prima seduta utile.==

Art. 42 - Il Segretario verbalizza le adunanze delle Assemblee e dell'Organo di amministrazione e coadiuva il Presidente e l'Organo di amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Inoltre, cura la tenuta dei registri dei verbali delle Assemblee e dell'Organo di amministrazione e tiene aggiornato il libro dei soci.==

Art. 43 - Il Tesoriere cura la gestione contabile dell'associazione, effettua le relative verifiche, controlla il registro dei soci e cura il pagamento delle quote sociali. Predispone il Bilancio consuntivo e preventivo, corredato da idonea relazione contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.==

Art. 44 - Il Coordinatore cura i rapporti tra i soci e l'Organo di amministrazione (proposte, richieste, ecc.) e l'apparato logistico di tutte le attività intraprese. È responsabile della produzione di qualsiasi documento cartaceo e multimediale, oltre che del corretto funzionamento di tutto il materiale informatico e tecnologico.==

Art. 45 - L'Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che uno dei membri lo ritenga necessario, e comunque almeno due volte in un anno per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e preventivo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di amministrazione ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Dalle riunioni dell'Organo di amministrazione verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dai presenti. La modalità della riunione può essere in presenza, da remoto o anche mista.==

Art. 46 - L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria senza limitazioni. In particolare, si riserva di indire sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria ogni qualvolta si ritenga necessario interpellare i soci su aspetti legati alla vita associativa, individuare, tra i vari soci, delle figure di responsabilità a cui far capo per la realizzazione di particolari iniziative. Queste ultime sono tenute, tuttavia, a produrre relazioni concernenti lo sviluppo logistico dell'iniziativa prima e dopo l'effettiva realizzazione. È di sua competenza anche individuare una Sede amministrativa. Nel caso in cui non si individui tale sede, si intende coincidere con quella legale. Tuttavia, è possibile individuare altre sedi, diverse da quella legale ed amministrativa, ove vi si presenti la necessità per adempiere alle finalità statutarie.==

Art. 47 - In caso di dimissioni dell'Organo di amministrazione o perché vengono meno i requisiti di legittimazione, è indetta un'Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno l'elezione di un nuovo Organo di amministrazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione del suddetto consiglio.==

●ORGANO DI CONTROLLO●

Art. 48 – L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. lgs. 117/2017. I suoi compiti sono la vigilanza sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida dell'Art. 14 del D. lgs. 117/2017. I componenti

dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può dotarsi di un libro su cui verbalizzare l'attività di ispezione e relazionare sull'andamento sociale.==

●ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI●

Art. 49 – L'Organo di revisione legale dei conti è formato da tre revisori contabili iscritti al relativo registro. È nominato nei casi e nelle modalità previste dall'Art. 31 del D. lgs. 117/2017.==

●ELEZIONE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE●

Art. 50 - Può candidarsi qualsiasi socio avente diritto che all'atto della presentazione della candidatura risulti iscritto da almeno quattro anni compiuti consecutivi nel libro soci.==

Art. 51 - L'Organo di amministrazione indice un'Assemblea ordinaria entro e non oltre la data dello scadere naturale del mandato. In tale adunanza l'Assemblea nomina una Commissione elettorale formata da tre membri, individuati tra i soci, di cui un Presidente e due Scrutatori.==

Art. 52 - Sono candidate le liste composte da cinque a nove soci. Il sistema adottato è quello maggioritario. Terminato lo spoglio, la Commissione elettorale redige il verbale con la proclamazione del nuovo Organo di amministrazione. In caso di parità di consensi, confrontando l'età media dei candidati, prevale la lista più anziana.==

Art. 53 - Il voto è singolo (almeno che non si sia in possesso di deleghe), libero e segreto, e va espresso mediante l'utilizzo di apposite schede preventivamente siglate dal Presidente della Commissione elettorale. Nel caso in cui vi sia una sola lista candidata l'elezione può avvenire per alzata di mano.==

Art. 54 - Il passaggio di consegne avviene il giorno successivo alla data di cessazione del mandato. Nel caso in cui vi siano state delle dimissioni o una delegittimazione il passaggio avviene automaticamente dopo la proclamazione.==

●LOGO●

Art. 55 - Il logo dell'associazione rappresenta tre esagoni contigui con la scritta "*Eo examen coluit apium*". I colori sociali sono il giallo, il rosso e il blu.==

●SCIoglimento●

Art. 56 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art. 9 del D. lgs. 117/2017.==

●CONTROVERSIE●

Art. 57 - Per eventuali controversie è competente il Tribunale di Salerno.==

Art. 58 - Per tutto quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni disciplinate dal D. lgs. 117/2017 e dal Codice civile.==

●NORME TRANSITORIE E FINALI●

Art. 59 - All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, ove vi sia contrasto con quanto deliberato nel rispetto dello Statuto precedente, è facoltà dell'Organo di amministrazione ritenere valide le deliberazioni, entro e non oltre la loro naturale scadenza.==

Art. 60 - Il presente Statuto sarà attivo e sostituirà, a partire dal 30 gennaio 2023, in ogni sua parte lo Statuto redatto ed approvato dall'Assemblea straordinaria del 6 aprile 2022 e depositato presso l'Agenzia delle entrate Ufficio di Eboli (SA) il 20 aprile 2022 n. 416 serie 3.==

Il presente Statuto, composto da 13 pagine e 60 articoli, è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 29/1/2023.